SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 285**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 dicembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1987.

Norme tecniche per la progèttazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.

87A10387

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 1987.

Integrazione del provvedimento di indizione delle elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e di fissazione del numero e delle sedi dei seggi elettorali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 360;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 settembre 1987 con il quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 1987 relativo alla indizione delle elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche ed alla individuazione dei seggi elettorali;

Considerato che, a seguito di una verifica degli elenchi degli aventi diritto a voto pervenuti dalle amministrazioni statali ed enti pubblici competenti entro i termini prescritti, è emersa — su segnalazione del Consiglio nazionale delle ricerche (foglio n. 9.12.0/12205 del 1° dicembre 1987) — l'opportunità di istituire ulteriori seggi elettorali oltre quelli già previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 1987;

Decreta:

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 1987 per quanto concerne i seggi elettorali, sono istituiti i seguenti ulteriori seggi:

n. 73 Campobasso, Università del Molise;

n. 74 Catanzaro, Università degli studi di Reggio Calabria;

n. 75 Frascati, Area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche;

n. 76 Napoli, Istituto universitario navale;

n. 77 Teramo, Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1987

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro per il coordinamento
della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

87A10701

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 novembre 1987.

Indagine nazionale al fine di valutare la compatibilità ambientale degli insediamenti chimici a rischio di incidenti rilevanti e delle industrie insalubri di seconda classe.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 7, 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Visti i risultati dell'indagine sistematica preliminare per l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, effettuata dal Ministero dell'ambiente a livello provinciale per tutto il territorio nazionale;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 1987, del 1° ottobre 1987 e del 27 novembre 1987 con le quali, su proposta del Ministro dell'ambiente e delle regioni competenti, sono state dichiarate «area ad elevato rischio di crisi ambientale», rispettivamente, la provincia di Napoli, il bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso e la Valle del fiume Bormida;

Viste le ulteriori richieste pervenute al Ministero dell'ambiente da parte delle regioni relative all'applicazione del citato art. 7 della legge n. 349/1986;

Considerato che l'inquinamento ambientale causato da impianti dell'industria chimica è fra le cause più importanti concorrenti a determinare l'intreccio di alterazioni nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, che determina «l'elevato rischio di crisi ambientale» ed il prodursi di situazioni di «danno ambientale»;

Considerato che, al fine di consentire di individuare in modo ottimale tutti gli ambiti territoriali «area ad elevato rischio di crisi ambientale» e al fine di prevenire e risanare situazioni di danno ambientale, è necessario acquisire per tutti gli insediamenti industriali a rischio di incidenti rilevanti, secondo la definizione delle direttive CEE n. 82/501 e n. 87/216, e per tutte le industrie insalubri di

seconda classe, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni, dati aggiornati relativi alle autorizzazioni vigenti, ai controlli effettuati in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di tutela dell'ambiente di vita nonché effettuare accertamenti relativi ad eventuali danni arrecati all'ambiente da dette attività;

Considerato che le attività relative all'acquisizione di dati ed i citati accertamenti devono, in ragione della loro complessità, essere graduati nel tempo;

Decreta:

Art. 1.

Viene disposta con effetto immediato una indagine nazionale al fine di valutare la compatibilità ambientale degli insediamenti chimici a rischio di incidenti rilevanti, secondo la definizione delle direttive CEE n. 82/501 e n. 87/216, e delle industrie insalubri di seconda classe ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

I sindaci, i presidenti delle province e gli ispettorati del lavoro, avvalendosi dei poteri amministrativi e di vigilanza previsti dalle norme vigenti, inviano al Ministero dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i dati relativi alle autorizzazioni vigenti e la relativa documentazione tecnica, nonché le informazioni aggiornate relative agli esiti dei controlli effettuati ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro, della tutela dell'ambiente di vita ed ogni altra informazione relativa all'assetto territoriale, necessaria per effettuare analisi di compatibilità ambientale.

Art. 3.

Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e gli appositi reparti della Guardia di finanza, di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvedono agli accertamenti necessari per valutare eventuali danni ambientali derivanti dalle citate attività industriali.

Art. 4.

Le modalità delle indagini e le relative priorità sono definite da una commissione presieduta dal Ministro dell'ambiente o per sua delega dal capo di gabinetto, prof. Manin Carabba, consigliere della Corte dei conti, e composta dall'avv. Giuseppe Fiengo, capo dell'ufficio legislativo, avvocato dello Stato e dal prof. Vittorio Silano, direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, dirigente generale.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1987

Il Ministro: RUFFOLO

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo vigente degli articoli 7, 8 e 18 della legge n. 349/87 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 7. — 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati «aree ad elevato rischio di crisi ambientale».

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di misure dirette:

a) alla relazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento.

5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale, cui si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri».

«Art. 8. — 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile».

«Art. 18. — 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.

5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.

8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

— Il testo vigente dell'art. 8 della legge n. 59/87 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) è il seguente:

«Art. 8. — 1. Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi».

— Le direttive CEE n. 82/501 e n. 87/216 attengono ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

— Il titolo del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 è il seguente: «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie».

Note all'art. 1:

— Per il contenuto delle direttive CEE n. 82/501 e n. 87/216 si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo del R.D. n. 1265/34 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

Per il testo dell'art. 8 della legge n. 349/86 si veda nelle note alle premesse.

87A10664

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 1987.

Modalità attuative del decreto 25 novembre 1986, istitutivo, tra l'altro, del secondo ufficio I.V.A. di Firenze, con sede in Prato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonché la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competenze e dei servizi tra i due uffici;

Visto il decreto 25 novembre 1986 con il quale si è provveduto alla istituzione nelle province di Firenze e di Milano di un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede, rispettivamente, in Prato e in Monza, demandando a successivi decreti la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso, nonché la data a decorrere dalla quale avranno effetto le disposizioni stesse;

Visto l'art. 1, primo comma, del menzionato decreto 25 novembre 1986 con il quale è stata attribuita al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto di Firenze, con sede in Prato, la giurisdizione sui comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio;

Considerata l'opportunità di provvedere alle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel più volte menzionato decreto 25 novembre 1986 relativamente al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Firenze, con sede in Prato;

Decreta:
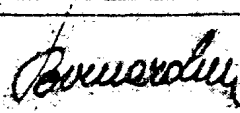
Il secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Firenze, con sede in Prato, entra in funzione a decorrere dal 1° gennaio 1988, con competenza (compresa quella relativa alla ricezione della dichiarazione per il periodo di imposta 1987) a decorrere dalla stessa data nei confronti dei contribuenti aventi il domicilio fiscale nei comuni compresi nella propria circoscrizione territoriale, anche relativamente ai periodi di imposta pregressi.

Resta ferma la competenza del primo ufficio imposta sul valore aggiunto di Firenze relativamente ai soggetti che cessano l'attività entro il 31 dicembre 1987 o che alla data stessa risultano sottoposti alle procedure concorsuali di cui all'art. 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; resta ferma inoltre la competenza del primo ufficio per gli adempimenti relativi ai processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 1987, nonché per l'appuramento delle dichiarazioni già prodotte e l'esecuzione dei rimborsi già richiesti.

Al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto è attribuito il codice ufficio n. 097 e sarà provveduto alla riattribuzione d'ufficio ai contribuenti interessati di un nuovo numero di partita I.V.A., mediante invio a domicilio del relativo certificato, conforme al modello allegato al presente decreto.

Roma, addì 23 novembre 1987

Il Ministro: GAVA

AVVERTENZE

Il Decreto Ministeriale 25 novembre 1986 ha istituito, nella provincia di Firenze, un secondo ufficio IVA con sede in Prato; tale ufficio è competente sui soggetti aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al 1° comma dell'art. 1 del citato decreto.

Il presente certificato di attribuzione del nuovo numero di partita IVA viene inviato ai contribuenti il cui domicilio fiscale risulta in uno dei comuni indicati nel decreto: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio.

Il nuovo numero di partita IVA ha validità dal 1° gennaio 1988 e sostituisce a tutti gli effetti il precedente numero di partita IVA il quale dovrà tuttavia continuare ad essere utilizzato per i rapporti pendenti con l'ufficio IVA di Firenze.

In particolare la nuova partita IVA deve essere indicata:

- nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 1987 che deve essere presentata all'ufficio IVA di Prato;
- sulle fatture e su tutti i documenti inerenti all'attività esercitata, emessi a partire dall'1/1/1988;
- sui versamenti effettuati presso le aziende di credito a partire dall'1/1/1988 e purchè afferenti annualità d'imposta 1987 e successive. A tale proposito si precisa che detti versamenti devono essere effettuati esclusivamente presso sportelli bancari situati nei comuni sopra indiccati.

Nel caso in cui si rilevi la presenza di errori nei dati esposti nel presente certificato, il contribuente deve provvedere a far rettificare gli eventuali errori, entro il 31.12.1987, presso l'ufficio IVA di Firenze.

87A10599

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 novembre 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentasette chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Pescia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantuno parrocchie costituite nella diocesi di Pescia;

sono state dichiarate estinte trentasette chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il successivo decreto in data 21 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1987, con cui è stata rettificata la denominazione e la sede di talune parrocchie e chiese parrocchiali;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 18 febbraio 1987, richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quarantatre chiese parrocchiali»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

PROVINCIA DI FIRENZE

38. Comune di Fucecchio, chiesa parrocchiale di S. Maria detta anche chiesa pievania a Massarella sita in 50050, frazione Massarella, piazza 7 Martiri.

PROVINCIA DI PISTOIA

39. Comune di Buggiano, chiesa parrocchiale dell'Annunciazione del Signore, detta anche chiesa pievania dell'Annunciazione del Signore, sita in 51011 Borgo a Buggiano, via Livornese, 1.

40. Comune di Buggiano, chiesa parrocchiale di S. Niccolao, detta anche chiesa pievania di S. Niccolao in Buggiano, sita in 51011 Buggiano, piazza Pretorio, 1;

41. Comune di Massa Cozzile, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, detta anche chiesa di S. Maria Assunta, sita in 51010 Massa Cozzile, via Cavour, 1;

42. Comune di Pescia, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, detta anche chiesa cattedrale di Pescia, sita in 51017 Pescia, piazza Duomo;

43. Comune di Pescia, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, detta anche chiesa di S. Maria Assunta in Castellare di Pescia, sita in 51012 Castellare di Pescia, via Castellare, 5;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle quarantatre chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti dieci chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato dai seguenti rapporti successori:

8. Comune di Buggiano, alla chiesa parrocchiale di S. Niccolao, detta anche chiesa pievania di S. Niccolao in Buggiano, sita in 51011 Buggiano, piazza Pretorio, 1, la parrocchia di Maria SS. della Salute e S. Niccolao vescovo, sita in 51011, Buggiano, piazza Pretorio, 1;

9. Comune di Pescia, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, detta anche chiesa cattedrale di Pescia, sita in 51017, Pescia, piazza Duomo, la parrocchia della cattedrale di Maria SS. Assunta in Cielo e S. Giovanni Battista, sita in 51017, Pescia, piazza Duomo;

10. Comune di Pescia, alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, detta anche chiesa di S. Maria Assunta in Castellare di Pescia, sita in 51012, Castellare di Pescia, via Castellare, 5, la parrocchia di Maria SS. Assunta in Cielo, sita in 51012 Pescia, frazione di Castellare di Pescia;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti trentatre chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 25 novembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A10667

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 20 novembre 1987.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine ai documenti contabili di cassa decorrenti dal 1° gennaio 1987.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinate alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta della Cassa di risparmio di Genova e Imperia del 23 aprile 1987;

Considerato che gli atti e documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Genova e Imperia è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per gli atti decorrenti dal 1° gennaio 1987 che costituiscono la categoria «documenti contabili di cassa» e che sono contraddistinti come di seguito indicato:

A) *Documenti:*

mod. 83 CC; mod. 21 CS; mod. 53 FI; mod. 240 ME; mod. 289 ME; mod. 297 ME; mod. 11 A OD; mod. 19 B OD; mod. 57 PI; mod. 53 SC; mod. 53 *bis* SC; mod. 54 SC; mod. 55 SC; mod. 55 *bis* SC; mod. 56 SC; mod. 59 SC; mod. 6 B TI; mod. 107 TI; mod. 111 TI; mod. 116 TI; mod. 104 A Con; mod. 118 Con; mod. 134 Con; mod. 134 A Con; mod. 135 Con; mod. 136 Con; mod. 141 Con; mod. 142 Con; mod. 11 Seg; mod. 11 A Seg; mod. 22 A Tes; mod. 22 B Tes; mod. 34 A Tes; mod. 34 D Tes; mod. 53 Tes; mod. AS CE 0003 0060; mod. AT CE 0161 0160; modd. DE CE 0009 1070; mod. MU CE 0025 0870; mod. SP CE 0102 0100; mod. SV CE 0003 3160; mod. TP CE 0003 0052; mod. TP CE 0003 0090; mod. TP CE 0004 0052; mod. TT CE 0002 0390; mod. TT CE 0003 0310; mod. TT CE 0004 0310; mod. TT CE 0006 0310; mod. TE CE 0002 0052; mod. TE CE 0002 0195; mod. TP CE 0002 0052; mod. TP CE 0002 0600.

B) *Allegati:*

mod. 5 AS (a modd. 135 Con, 136 Con); mod. 12 *bis* CC (a mod. 135 Con); mod. 53 CC (a modd. 22 A Tes, 135 Con); mod. 193 FI (a mod. 136 Con); mod. 227 ME (a mod. 136 Con); mod. 1 C OD (a mod. 136 Con); mod. 2 OD, 2 A OD, 2D OD, 2 F OD, (a mod. 136 Con); mod. 9 OD (a tutti i moduli); mod. 15 OD (a modd. 135 Con, 22 A Tes); mod. 29 OD (a mod. 135 Con); mod. 46 OD (a mod. 22 A Tes); mod. 7 PI (a modd. 136 Con, 135 Con, 134 Con); mod. 11 PI (a mod. 136 Con); mod. 30 PI (a mod. 136 Con, 135 Con, 134 Con); modd. 54 PI, 54 A PI (a modd. 135 Con, 22 A Tes); mod. 58 PI (a modd. 135 Con, 57 PI); mod. 48 SC (a modd. 134 Con, 141 Con); mod. 36 TI (a mod. 136 Con); modd. 68 TI, 68 A TI (a mod. 136 Con); mod. 92 Con (a mod. 136 Con); mod. 138 Con (a mod. 136 Con); mod. 143 Con (a mod. 136 Con); mod. 144 Con (a mod. 136 Con); mod. 21 Tes (a modd. 136 Con, 141 Con); mod. 34 Tes (a modd. 134 Con, 134 A Con, 135 Con, 136 Con, 141 Con, 22 a Tes); deleghe di addebito in conto corrente per l'esecuzione di operazioni rilasciate su carta intestata del cliente (a modd. 135 Con, 118 Con, 134 Con, 134 A Con); DM 10, DM 20 (a modd. 135 Con, 22 A Tes); bollettini diversi di versamenti di c/c postale (a modd. 135 Con, 136 Con, 22 A Tes); avvisi di quote associative (a mod. 22 A Tes); avvisi rata mutuo Istituto credito fondiario della Liguria (a modd. 22 A Tes, 135 Con); avvisi rata mutuo del Medio credito ligure (a modd. 22 A Tes, 135 Con); avvisi di mutuo altri istituti di credito (a modd. 22 A Tes, 135 Con); ordini di pagamento Eurocard (a mod. 136 Con); distinte di accompagnamento T/C (a mod. 289 ME).

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio

1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1987

Il Ministro: VIZZINI

87A10702

DECRETO 20 novembre 1987.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine agli assegni bancari decorrenti dal 1° gennaio 1987.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta della Cassa di risparmio di Genova e Imperia del 23 aprile 1987;

Considerato che gli atti e documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Genova e Imperia è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti decorrenti dal 1° gennaio 1987 che costituiscono la categoria «assegni bancari».

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1987

Il Ministro: VIZZINI

87A10703

DECRETO 20 novembre 1987.

Autorizzazione all'istituto chirurgico ortopedico «Regina Maria Adelaide» di Torino ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine alle cartelle cliniche a partire dal 1° gennaio 1987.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono

state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta dell'istituto chirurgico ortopedico «Regina Maria Adelaide» di Torino del 25 novembre 1986;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'istituto chirurgico ortopedico «Regina Maria Adelaide» di Torino è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche a partire dal 1° gennaio 1987.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito da un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1987

Il Ministro: VIZZINI

87A10704

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 ottobre 1987.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie per gli anni 1986 e 1987 e ravvisata l'opportunità di un raggruppamento dei contratti stessi per settori di riscontrata omogeneità;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione delle suddette retribuzioni convenzionali;

Decreta:

A decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1987, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, ai sensi delle disposizioni richiamate in epigrafe, sono stabilite nelle misure risultanti, per ciascun settore, dalla unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1987

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI MENSILI

SETTORE	QUALIFICHE						
Industria	Dirigenti	Quadri	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	3.488.333	3.065.000	2.703.000	2.346.000	1.898.000	1.650.000	1.403.000
Autostrasporto e spedizione merci	Dirigenti	Quadri	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	3.488.333	3.065.000	2.703.000	2.346.000	1.898.000	1.650.000	1.403.000
Credito	Personale direttivo	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Capi reparto	Impiegati (1ª categoria)	Personale d'ordine e subalterno	
	3.065.000	2.380.000	2.260.000	2.190.000	2.130.000	1.880.000	
Assicurazioni	Dirigenti	Funzionari	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Ausiliari
	3.065.000	2.800.000	2.290.000	2.084.000	1.940.000	1.780.000	1.630.000
Commercio	Dirigenti	Quadri (1ª categoria super)	Impiegati con funzioni direttive (1ª categoria)	Impiegati di concetto (2ª e 3ª categoria)	Personale d'ordine (4ª categoria)	Altro personale (5ª categoria)	
	3.100.000	1.848.000	1.788.000	1.677.000 1.574.000	1.492.000	1.441.000	

SETTORE	QUALIFICHE						
Trasporto aereo	Dirigenti	Impiegati con funzioni direttive (funzionari 1ª cat. super)	Impiegati con mansioni di particolare importanza in aree di particolare rilevanza e complessità (funzionari 1ª cat.)	Impiegati con funzioni importanti in determinate aree aziendali (funzionari 2ª cat.)	Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalità (impiegati di concetto 3ª cat.)	Impiegati di concetto	Operatori aeronautici per piccola manutenzione
	3.488.333	2.700.000	2.355.000	2.066.000	1.850.000	1.807.000	1.650.000

SETTORE	QUALIFICHE					
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (7° livello)	Figure professionali intermedie (6° livello *A* e *B*)	Assistenti attività professionali e capi squadra (5° livello)	Maestranze qualificate (3° e 4° livello)	Aiuti attività tecniche e professionali (2° livello)	Operai
	2.179.999	1.920.000	1.680.000	1.573.000	1.350.000	1.230.000
Giornalismo	Giornalisti					
	3.499.000					
Spettacolo	Impiegati direttivi	Impiegati con funzioni direttive	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Operai specializzati	Operai
	1.760.000	1.582.000	1.438.000	1.300.000	1.403.000	1.231.000
Artigianato	Impiegati e operai specializzati	Impiegati d'ordine e operai qualificati	Operai			
	1.694.000	1.450.000	1.337.000			

87A10665

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 18 novembre 1987 è stato conferito al dott. Giacomo Rossi, ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, il diploma di 1° grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1987 è stato conferito al dott. Nicola Anecchino, ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, il diploma di 1° grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

87A10717

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale n. 683/R in data 11 novembre 1987 sono state revocate, in seguito a rinuncia, le registrazioni di presidi medico-chirurgici nazionali di cui all'allegato elenco n. 4/1987.

Elenco n. 4 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazioni di presidi medico-chirurgici nazionali ed estere

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Klotenolo/66P	Prodotti Superlus di Dario Rigamonti, codice fiscale 00848910154, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Donatello, 3	5230
Insetticida Ditlind	Id.	5072

Si comunica che con decreto ministeriale n. 684/R in data 20 ottobre 1987 sono state revocate d'ufficio le registrazioni di presidi medico chirurgici nazionali ed esteri di cui all'allegato elenco n. 5/1987.

Elenco n. 5 delle revoche d'ufficio di registrazioni di presidi medico-chirurgici contenenti formaldeide

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Necktoform . . .	S.a.s. Italo Equatoriana, con sede in Torino, corso E. De Nicola, 42	8365
Clayroform SO disinfettante	Potent S.r.l., con sede in Milano, via privata Raimondi, 15	5234

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

87A10670-87A10671

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero denominato Abbazia benedettina Mater Ecclesiae, in Orta San Giulio, e autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1987, registro n. 41 Interno, foglio n. 140, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del monastero denominato Abbazia benedettina Mater Ecclesiae, in Orta San Giulio (Novara), località Isola San Giulio. L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione gravata da vincolo di destinazione, disposta da Elisabetta ed Enrico Korrodi con atto pubblico 22 ottobre 1984, n. 97035 di repertorio, a rogito dott. Enrico Comola, consistente in un fabbricato sito in località Isola San Giulio del comune di Orta San Giulio (Novara) ed un terreno sito in Pella (Novara), descritti nella perizia giurata 12-24 luglio 1985 del geom. Franco Franzosi e valutati complessivamente in L. 250.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara.

87A10668

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia religiosa denominata «S. Maria della Speranza» appartenente alla congregazione delle Sacre Stimmate di N.S.G.C. (Stimmatini), in Battipaglia, e autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1987, registro n. 41 Interno, foglio n. 132, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Provincia religiosa denominata «S. Maria della Speranza» appartenente alla congregazione delle Sacre Stimmate di N.S.G.C. (Stimmatini), in Battipaglia (Salerno). L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni, gravate da vincolo di destinazione, disposte dalla «Scuola apostolica Bertoni dipendente dalla congregazione dei Preti delle S.S. Stimmate di N.S.G.C.» e dalla «Provincia italiana Sacro Cuore dei Padri stimmatini», entrambe con sede in Verona, con atti pubblici 14 luglio 1983, n. 91307 e 91308 di repertorio, per notaio Zeno Cicogna consistenti in un edificio residenziale con annesso terreno sito in Bari, destinato all'accoglienza degli studenti di teologia del seminario di Bari, descritto nella perizia giurata 12-15 luglio 1986 del geom. Bruno Ressa e ivi valutato in L. 599.000.000, valore ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Bari e un terreno con sovrastante fabbricato sito in Battipaglia (Salerno), adibito a sede dell'ente donatario, descritto nella perizia giurata 19-26 ottobre 1984 del geom. Fernando Veneri e valutato in L. 1.800.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno.

87A10669

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 29 febbraio 1988 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 30 maggio 1988.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 19 novembre 1987 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantuno e centottantadue giorni fissata per il 30 novembre 1987, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 97,28 e quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 94,53, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

87A10757

MINISTERO DEL TESORO

N. 233

Corso dei cambi del 27 novembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1224,750	1224,750	1224,75	1224,750	1224,750	1224,77	1224,800	1224,750	1224,750	1224,75
Marco germanico	738,500	738,500	738,90	738,500	738,500	738,47	738,450	738,500	738,500	738,50
Franco francese	216,900	216,900	217,20	216,900	216,900	216,90	216,900	216,900	216,900	216,90
Fiorino olandese	656,350	656,350	656,50	656,350	656,350	656,35	656,350	656,350	656,350	656,35
Franco belga	35,295	35,295	35,30	35,295	35,295	35,29	35,291	35,295	35,295	35,29
Lira sterlina	2209,150	2209,150	2212 —	2209,150	2209,150	2209,32	2209,500	2209,150	2209,150	2209,15
Lira irlandese	1960 —	1960 —	1963 —	1960 —	1960 —	1960,30	1960,600	1960 —	1960 —	—
Corona danese	191,400	191,400	191,30	191,400	191,400	191,40	191,400	191,400	191,400	191,40
Dracma	9,371	9,371	9,37	9,371	9,371	—	9,370	9,371	9,371	—
E.C.U.	1522,850	1522,850	1523,50	1522,850	1522,850	1522,77	1522,700	1522,850	1522,850	1522,85
Dollaro canadese	934,850	934,850	936 —	934,850	934,850	934,92	935 —	934,850	934,850	934,85
Yen giapponese	9,152	9,152	9,15	9,152	9,152	9,14	9,145	9,152	9,152	9,15
Franco svizzero	899,200	899,200	899,25	899,200	899,200	899,23	899,260	899,200	899,200	899,20
Scellino austriaco	104,916	104,916	105,03	104,916	104,916	104,91	104,909	104,916	104,916	104,91
Corona norvegese	189,990	189,990	190,50	189,990	189,990	190,04	190,100	189,990	189,990	189,99
Corona svedese	203,580	203,580	203,60	203,580	203,580	203,54	203,500	203,580	203,580	203,58
FIM	299,910	299,910	300,25	299,910	299,910	299,95	300 —	299,910	299,910	—
Escudo portoghese	9,028	9,028	9,05	9,028	9,028	9,02	9,029	9,028	9,028	9,02
Peseta spagnola	10,950	10,950	10,96	10,950	10,950	10,95	10,953	10,950	10,950	10,95
Dollaro australiano	850,300	850,300	850 —	850,300	850,300	849,75	849,200	850,300	850,300	850,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1987

Dollaro USA	1224,775	Lira irlandese	1960,300	Scellino austriaco	104,912
Marco germanico	738,475	Corona danese	191,400	Corona norvegese	190,045
Franco francese	216,900	Dracma	9,370	Corona svedese	203,540
Fiorino olandese	656,350	E.C.U.	1522,770	FIM	299,955
Franco belga	35,293	Dollaro canadese	934,925	Escudo portoghese	9,028
Lira sterlina	2209,325	Yen giapponese	9,148	Peseta spagnola	10,951
		Franco svizzero	899,230	Dollaro australiano	849,750

Media dei titoli del 27 novembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,750
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	96,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	88,825
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,600
» » » » 1-12-1983/87	100 —
» » » » 1- 1-1984/88	99,925
» » » » 1- 2-1984/88	99,925
» » » » 1- 3-1984/88	99,950
» » » » 1- 4-1984/88	100,050
» » » » 1- 5-1984/88	100,100
» » » » 1- 6-1984/88	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	100,725
» » » » 1- 8-1983/88	100,775
» » » » 1- 9-1983/88	100,775
» » » » 1-10-1983/88	101,100
» » » » 15- 7-1985/90	98,625
» » » » 16- 8-1985/90	98,725
» » » » 18- 9-1985/90	98,725
» » » » 18-10-1985/90	98,950
» » » » 1-11-1983/90	102,675
» » » » 18-11-1985/90	99,325
» » » » 1-12-1983/90	103,025
» » » » 18-12-1985/90	99,400
» » » » 1- 1-1984/91	102,350
» » » » 17- 1-1986/91	98,725
» » » » 1- 2-1984/91	102,375
» » » » 18- 2-1986/91	98,675
» » » » 1- 3-1984/91	101,200
» » » » 18- 3-1986/91	98,650
» » » » 1- 4-1984/91	101,500
» » » » 1- 5-1984/91	101,750
» » » » 1- 6-1984/91	101,525
» » » » 1- 7-1984/91	100,550
» » » » 1- 8-1984/91	100,500
» » » » 1- 9-1984/91	100,525
» » » » 1-10-1984/91	100,600
» » » » 1-11-1984/91	100,800
» » » » 1-12-1984/91	100,275
» » » » 1- 1-1985/92	99,300
» » » » 1- 2-1985/92	99,250
» » » » 18- 4-1986/92	97,725
» » » » 19- 5-1986/92	96,100
» » » » 1- 2-1985/95	98,400
» » » » 1- 3-1985/95	95,025
» » » » 1- 4-1985/95	94,900
» » » » 1- 5-1985/95	94,700
» » » » 1- 6-1985/95	94,475
» » » » 1- 7-1985/95	96,350
» » » » 1- 8-1985/95	96,050
» » » » 1- 9-1985/95	96,225
» » » » 1-10-1985/95	96,525
» » » » 1-11-1985/95	96,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	97,250
» » » » 1- 1-1986/96	96,700
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,500
» » » » 1- 2-1986/96	97,075
» » » » 1- 3-1986/96	97 —
» » » » 1- 4-1986/96	95,975
» » » » 1- 5-1986/96	95,900
» » » » 1- 6-1986/96	96,050
» » » » 1- 7-1986/96	95,750
» » » » 1- 8-1986/96	95,550
» » » » 1- 9-1986/96	95,650
» » » » 1-10-1986/96	95,675
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,150
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,350
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,500
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,800
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,100
» » » 12,50% 1-10-1988	101,475
» » » 12,50% 1-11-1988	101,900
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,925
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,300
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,975
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,875
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,950
» » » 9,25% 1- 1-1990	96,225
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,300
» » » 9,25% 1- 2-1990	95,775
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,475
» » » 9,15% 1- 3-1990	96,175
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,550
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,025
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,375
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,550
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,725
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,850
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,300
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,200
» » » 9,25% 1- 9-1990	96,525
» » » 9,25% 1-10-1990	95,300
» » » 9,25% 1-11-1990	95,275
» » » 9,25% 1-12-1990	96,150
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,175
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,550
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,125
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,975
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,225
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,325
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,700
» » » » 1983/90 11,50%	106,125
» » » » 1984/91 11,25%	105,400
» » » » 1984/92 10,50%	106,075
» » » » 1985/93 9,60%	101,325
» » » » 1985/93 9,75%	101,650
» » » » 1985/93 9,00%	99,875
» » » » 1985/93 8,75%	99,500
» » » » 1986/94 8,75%	99 —
» » » » 1986/94 6,90%	92,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M27117

MINISTERO DEL TESORO

N. 234

Corso dei cambi del 30 novembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1208,800	1208,800	1208,90	1208,800	1208,80	1208,85	1208,900	1208,800	1208,800	1208,80
Marco germanico	738,970	738,970	739,60	738,970	738,97	739,03	739,100	738,970	738,970	738,97
Franco francese	217,080	217.080	217,40	217,080	217,08	217,10	217,120	217,080	217,080	217,08
Fiorino olandese	656,850	656,850	657,30	656,850	656.85	656,82	656,800	656,850	656,850	656,85
Franco belga	35,285	35,285	35,33	35,285	35,285	35.28	35,278	35.285	35.285	35,28
Lira sterlina	2213 —	2213 —	2215 —	2213 —	2213 —	2213,12	2213,250	2213 —	2213 —	2213
Lira irlandese	1962 —	1962 —	1963 —	1962 —	1962 —	1961,25	1960,500	1962 —	1962 —	
Corona danese	191,210	191,210	191.20	191,210	191.21	191,21	191.220	191,210	191,210	191,21
Dracma	9,358	9.358	9,36	9,358	—	—	9,354	9,358	9,358	—
E.C.U.	1523.500	1523,500	1525 —	1523,500	1523,50	1523,43	1523.370	1523,500	1523,500	1523,50
Dollaro canadese	923,350	923,350	925 —	923.350	923,35	923,40	923,450	923.350	923,350	923,35
Yen giapponese	9,140	9,140	9,15	9,140	9,14	9,13	9,139	9,140	9,140	9,14
Franco svizzero	901,350	901,350	901,88	901,350	901.35	901,27	901.200	901,350	901,350	901,35
Scellino austriaco	104,990	104.990	105,09	104,990	104,99	104,98	104.980	104,990	104,990	104,99
Corona norvegese	189,650	189,650	190 —	189,650	189,65	189,62	189,600	189,650	189,650	189,65
Corona svedese	203,210	203,210	203,15	203.210	203,21	203,18	203,150	203,210	203,210	203,21
FIM	299,250	299,250	299,50	299.250	299,25	299,26	299,270	299,250	299,250	—
Escudo portoghese	9,009	9,009	9,03	9,009	9,009	9.01	9,029	9,009	9,009	9 —
Peseta spagnola	10,953	10,953	10,96	10,953	10,953	10,95	10,948	10,953	10,953	10,95
Dollaro australiano	854,500	854,500	855 —	854,500	854.50	854,44	854,390	854,500	854,500	854,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1987

Dollaro USA	1208,850
Marco germanico	739,035
Franco francese	217,100
Fiorino olandese	656,825
Franco belga	35,281
Lira sterlina	2213,125
Lira irlandese	1961,250
Corona danese	191,215
Dracma	9,356
E.C.U.	1523,450
Dollaro canadese	923,400
Yen giapponese	9,139
Franco svizzero	901,275
Scellino austriaco	104,985
Corona norvegese	189.625
Corona svedese	203.180
FIM	299.260
Escudo portoghese	9,019
Peseta spagnola	10.950
Dollaro australiano	854.445

Media dei titoli del 30 novembre 1987

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,750
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	96,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,075
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,600
» » » » 1-12-1983/87	100 —
» » » » 1- 1-1984/88	99,975
» » » » 1- 2-1984/88	99,850
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100 —
» » » » 1- 5-1984/88	100,100
» » » » 1- 6-1984/88	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	100,775
» » » » 1- 8-1983/88	100,775
» » » » 1- 9-1983/88	100,725
» » » » 1-10-1983/88	101,100
» » » » 15- 7-1985/90	98,675
» » » » 16- 8-1985/90	98,775
» » » » 18- 9-1985/90	98,725
» » » » 18-10-1985/90	98,975
» » » » 1-11-1983/90	102,775
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	103,100
» » » » 18-12-1985/90	99,450
» » » » 1- 1-1984/91	102,500
» » » » 17- 1-1986/91	98,775
» » » » 1- 2-1984/91	102,475
» » » » 18- 2-1986/91	98,725
» » » » 1- 3-1984/91	101,325
» » » » 18- 3-1986/91	98,725
» » » » 1- 4-1984/91	101,725
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,575
» » » » 1- 7-1984/91	100,775
» » » » 1- 8-1984/91	100,600
» » » » 1- 9-1984/91	100,550
» » » » 1-10-1984/91	100,650
» » » » 1-11-1984/91	100,950
» » » » 1-12-1984/91	100,475
» » » » 1- 1-1985/92	99,325
» » » » 1- 2-1985/92	98,400
» » » » 18- 4-1986/92	97,700
» » » » 19- 5-1986/92	96,450
» » » » 1- 2-1985/95	99,100
» » » » 1- 3-1985/95	95,250
» » » » 1- 4-1985/95	95,525
» » » » 1- 5-1985/95	95 —
» » » » 1- 6-1985/95	94,825
» » » » 1- 7-1985/95	96,600
» » » » 1- 8-1985/95	96,400
» » » » 1- 9-1985/95	96,400
» » » » 1-10-1985/95	96,950
» » » » 1-11-1985/95	97,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	97,750
» » » » 1- 1-1986/96	96,925
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,875
» » » » 1- 2-1986/96	97,500
» » » » 1- 3-1986/96	97,350
» » » » 1- 4-1986/96	96,150
» » » » 1- 5-1986/96	96,275
» » » » 1- 6-1986/96	96,425
» » » » 1- 7-1986/96	96 —
» » » » 1- 8-1986/96	95,950
» » » » 1- 9-1986/96	96,025
» » » » 1-10-1986/96	95,925
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,050
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,350
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,550
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,800
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,050
» » » 12,50% 1-10-1988	101,475
» » » 12,50% 1-11-1988	101,725
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,975
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,275
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,025
» » » 12,00% 1- 4-1989	102 —
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,975
» » » 9,25% 1- 1-1990	96,400
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,425
» » » 9,25% 1- 2-1990	96,450
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,575
» » » 9,15% 1- 3-1990	96,300
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,550
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,200
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,475
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,550
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,975
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,925
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,425
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,325
» » » 9,25% 1- 9-1990	96,500
» » » 9,25% 1-10-1990	95,400
» » » 9,25% 1-11-1990	95,450
» » » 9,25% 1-12-1990	96,700
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,450
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,650
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,125
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,150
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,350
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,725
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,625
» » » » 1983/90 11,50%	106,050
» » » » 1984/91 11,25%	105,900
» » » » 1984/92 10,50%	105,750
» » » » 1985/93 9,60%	101,375
» » » » 1985/93 9,75%	101,750
» » » » 1985/93 9,00%	99,875
» » » » 1985/93 8,75%	99,575
» » » » 1986/94 8,75%	99 —
» » » » 1986/94 6,90%	92,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M30117

MINISTERO DEL TESORO

N. 235

Corso dei cambi del 1° dicembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1219,500	1219,500	1220,10	1219,500	1219,50	1219,90	1220,300	1219,500	1219,500	1219,50
Marco germanico	737,630	737,630	737,50	737,630	737,63	737,61	737,600	737,630	737,630	737,63
Franco francese	216,930	216,930	216,85	216,930	216,93	216,92	216,920	216,930	216,930	216,93
Fiorino olandese	655,850	655,850	655,25	655,850	655,85	655,75	655,650	655,850	655,850	655,85
Franco belga	35,229	35,229	35,22	35,229	35,229	35,22	35,225	35,229	35,229	35,22
Lira sterlina	2209,300	2209,300	2209 —	2209,300	2209,30	2209,10	2208,900	2209,300	2209,300	2209,30
Lira irlandese	1959,300	1959,300	1960 —	1959,300	1959,30	1959,15	1959 —	1959,300	1959,300	—
Corona danese	191,170	191,170	191 —	191,170	191,170	191,16	191,160	191,170	191,170	191,17
Dracma	9,330	9,330	9,34	9,330	—	—	9,335	9,330	9,330	—
E.C.U.	1522 —	1522 —	1522,70	1522 —	1522 —	1522	1522 —	1522 —	1522 —	1523 —
Dollaro canadese	929,600	929,600	931 —	929,600	929,60	929,58	929,560	929,600	929,600	929,60
Yen giapponese	9,148	9,148	9,13	9,148	9,148	9,14	9,147	9,148	9,148	9,14
Franco svizzero	900,200	900,200	900,50	900,200	900,20	900,15	900,100	900,200	900,200	900,20
Scellino austriaco	104,815	104,815	104,80	104,815	104,815	104,82	104,830	104,815	104,815	104,81
Corona norvegese	189,260	189,260	189,50	189,260	189,26	189,32	189,380	189,260	189,260	189,26
Corona svedese	203,370	203,370	203,35	203,370	203,37	203,37	203,380	203,370	203,370	203,37
FIM	299,250	299,250	299,50	299,250	299,25	299,37	299,500	299,250	299,250	—
Escudo portoghese	9,009	9,009	9,06	9,009	9,009	9,03	9,060	9,009	9,009	9 —
Peseta spagnola	10,940	10,940	10,94	10,940	10,94	10,94	10,947	10,940	10,940	10,94
Dollaro australiano	858,500	858,500	858 —	858,500	858,50	858,50	858,500	858,500	858,500	858,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° dicembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1219,900
Marco germanico	737,615
Franco francese	216,925
Fiorino olandese	655,750
Franco belga	35,227
Lira sterlina	2209,100
Lira irlandese	1959,150
Corona danese	191,165
Dracma	9,332
E.C.U.	1522 —
Dollaro canadese	929,580
Yen giapponese	9,147
Franco svizzero	900,150
Scellino austriaco	104,822
Corona norvegese	189,320
Corona svedese	203,375
FIM	299,375
Escudo portoghese	9,034
Peseta spagnola	10,943
Dollaro australiano	858,500

Media dei titoli del 1° dicembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,750
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	96,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,050
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,600
» » » » 1- 1-1984/88	99,900
» » » » 1- 2-1984/88	99,925
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,075
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100,300
» » » » 1- 7-1983/88	100,725
» » » » 1- 8-1983/88	100,750
» » » » 1- 9-1983/88	100,750
» » » » 1-10-1983/88	101,100
» » » » 15- 7-1985/90	98,800
» » » » 16- 8-1985/90	98,800
» » » » 18- 9-1985/90	98,725
» » » » 18-10-1985/90	98,975
» » » » 1-11-1983/90	102,800
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	103,125
» » » » 18-12-1985/90	99,525
» » » » 1- 1-1984/91	102,675
» » » » 17- 1-1986/91	98,825
» » » » 1- 2-1984/91	102,675
» » » » 18- 2-1986/91	98,850
» » » » 1- 3-1984/91	101,400
» » » » 18- 3-1986/91	98,725
» » » » 1- 4-1984/91	101,725
» » » » 1- 5-1984/91	101,650
» » » » 1- 6-1984/91	101,600
» » » » 1- 7-1984/91	100,850
» » » » 1- 8-1984/91	100,625
» » » » 1- 9-1984/91	100,625
» » » » 1-10-1984/91	100,675
» » » » 1-11-1984/91	100,975
» » » » 1-12-1984/91	100,525
» » » » 1- 1-1985/92	99,475
» » » » 1- 2-1985/92	98,525
» » » » 18- 4-1986/92	97,725
» » » » 19- 5-1986/92	96,750
» » » » 1- 2-1985/95	99,225
» » » » 1- 3-1985/95	95,550
» » » » 1- 4-1985/95	95,500
» » » » 1- 5-1985/95	95,425
» » » » 1- 6-1985/95	95,250
» » » » 1- 7-1985/95	96,700
» » » » 1- 8-1985/95	96,550
» » » » 1- 9-1985/95	96,525
» » » » 1-10-1985/95	97,200
» » » » 1-11-1985/95	97,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	97,725
» » » » 1- 1-1986/96	97,150
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,375
» » » » 1- 2-1986/96	97,500
» » » » 1- 3-1986/96	97,400
» » » » 1- 4-1986/96	96,350
» » » » 1- 5-1986/96	96,275
» » » » 1- 6-1986/96	96,725
» » » » 1- 7-1986/96	96,200
» » » » 1- 8-1986/96	96,225
» » » » 1- 9-1986/96	96,200
» » » » 1-10-1986/96	96,100
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,100
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,350
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,550
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,800
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,100
» » » 12,50% 1-10-1988	101,625
» » » 12,50% 1-11-1988	101,750
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,025
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,275
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,225
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,025
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,050
» » » 9,25% 1- 1-1990	96,525
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,550
» » » 9,25% 1- 2-1990	96,150
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,775
» » » 9,15% 1- 3-1990	96,575
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,700
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,375
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,500
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,075
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,250
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,500
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,475
» » » 9,25% 1- 9-1990	96,500
» » » 9,25% 1-10-1990	95,525
» » » 9,25% 1-11-1990	95,550
» » » 9,25% 1-12-1990	97,050
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,650
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,750
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,275
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,275
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,400
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,125
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,625
» » » » 1983/90 11,50%	106,050
» » » » 1984/91 11,25%	105,650
» » » » 1984/92 10,50%	105,300
» » » » 1985/93 9,60%	101,425
» » » » 1985/93 9,75%	101,900
» » » » 1985/93 9,00%	100,200
» » » » 1985/93 8,75%	99,675
» » » » 1986/94 8,75%	99 —
» » » » 1986/94 6,90%	92,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M01127

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Bagnara Calabra, Casamassima, Castel San Giovanni, Cortona, Melito di Porto Salvo, Moena, Montà, Varazze e Villafranca Tirrena.

Con D.A. n. 6055/B.I.91 del 17 febbraio 1987 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda del reliquato stradale di mq 142 posto in margine della strada statale n. 48 «Delle Dolomiti» all'altezza del km 47 + 600 ed identificato in catasto del comune censuario di Moena (Trento), P.F. 7007/I.

Con D.A. n. 362/B.I.32 del 20 luglio 1987 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda del reliquato stradale di mq 264 posto in margine della strada statale n. 100 «Di Gioia del Colle» ed identificato presso il nuovo catasto terreni del comune censuario di Casamassima (Bari) al foglio 3, particella 36.

Con D.A. n. 3213/B.I.74 del 18 settembre 1987 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile del reliquato autostradale di mq 11.950 posto in margine dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed identificato presso il nuovo catasto terreni del medesimo comune censuario di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) posto al foglio 13, particelle 161 e 159.

Con D.A. n. 2475/B.I.73 del 18 settembre 1987 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale di mq 1156 posto in margine della strada statale n. 412 «Della Val Tidone» al km 45 + 600 ed identificato presso il nuovo catasto terreni del comune censuario di Castel S. Giovanni (Piacenza) al foglio 29, mappale 42.

Con D.A. n. 2218/B.I.55 del 18 settembre 1987 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale di mq 200 posto in margine della strada statale n. 71 «Umbro-Casentinese-Romagnola» ed identificato presso il nuovo catasto terreni del comune censuario di Cortona (Arezzo) con la partita 354, foglio 252, particella 115.

Con D.A. n. 506/B.I.105 del 18 settembre 1987 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di due reliquati stradali della superficie complessiva di mq 1923 posti in margine della strada statale n. 106 «Jonica» ed identificati presso il catasto terreni del comune censuario di Melito di Porto Salvo al foglio 44, particelle 43 e 877.

Con D.A. n. 3578/B.I.57 del 18 settembre 1987 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda della casa cantoniera posta in margine della strada statale n. 29 «Del Colle di Cadibona» al km 38 + 418 ed identificata presso il nuovo catasto terreni del comune censuario di Montà (Cuneo) al foglio 2, particella 308.

Con D.A. n. 2293/B.I.71 del 18 settembre 1987 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato autostradale di mq 25 costituito da un locale ad uso autorimessa posto in margine dell'autostrada Genova-Savona ed identificato in catasto del comune censuario di Varazze (Savona) al foglio 42, mappale 550, particella 2142.

Con D.A. n. 3212/B.I. Pa.98 del 18 settembre 1987 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 820 sito in margine della strada statale n. 113/Dir al km 32 + 730, lato sinistro ed identificato presso il catasto terreni del comune censuario di Villafranca Tirrena al foglio 2, particella 1189.

87A10628

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 28 novembre 1987, n. **24**.

Rettifica della circolare 1° agosto 1987, n. 19, avente per oggetto: «Art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 - Criteri di formazione del fondo rischi. Società finanziarie».

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma e Milano
e, p.c.,
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale servizio ispettivo
Al servizio centrale degli ispettori tributari

Con circolare n. 19 del 1° agosto 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 1987, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità e ai criteri applicativi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente accantonamenti per rischi su crediti.

Nella predetta circolare n. 19, tra l'altro e a modifica dell'indirizzo assunto con risoluzione ministeriale n. 9/197 dell'11 marzo 1976 estesa agli uffici periferici con ministeriale n. 9/818 del 24 dello stesso mese, è stato affermato che i crediti in generale e quelli cambiari in particolare che hanno formato oggetto di sconto non possono essere inclusi, da parte della impresa scontataria, nella base su sui commisurare il fondo di accantonamento previsto dall'art. 66 soprarichiamato.

Atteso che con le menzionate ulteriori istruzioni veniva capovolto il precedente orientamento ministeriale del 1976 che prevedeva la deducibilità degli accantonamenti anche nell'anzidetta ipotesi di sconto, fu ritenuto possibile assegnare al nuovo criterio interpretativo efficacia solo con riguardo alle dichiarazioni dei redditi da presentarsi posteriormente alla emanazione della circolare n. 19, disponendosi in tal senso nel penultimo e terz'ultimo periodo della circolare medesima.

Riconsiderata la questione della efficacia temporale della circolare interpretativa e ritenuto che tale strumento non può ritenersi idoneo per escludere che i pregressi rapporti tributari, ancora suscettibili di controllo, siano verificati in conformità ai nuovi affermati criteri interpretativi, si dispone, in accoglimento anche del suggerimento formulato in tal senso dal Servizio centrale

degli ispettori tributari con delibera n. 86/87 del relativo comitato di coordinamento del 20 ottobre 1987, la soppressione nella circolare n. 19 del 1° agosto 1987 dei predetti penultimo e terz'ultimo periodi che, rispettivamente, recitano: «Il mutamento dell'indirizzo adottato con la presente circolare in relazione ai crediti scontati si renderà operante per le dichiarazioni annuali dei redditi che saranno presentate dopo un mese dalla pubblicazione della circolare stessa nella *Gazzetta Ufficiale.*

Restano conseguentemente consolidati i comportamenti tenuti dai contribuenti per le dichiarazioni presentate anteriormente a tale data e non sarà proceduto da parte dei competenti uffici tributari, in sede di controllo, ad alcuna ripresa fiscale».

Conseguentemente la situazione tributaria delle imprese scontatarie, anche relativamente ai periodi d'imposta anteriori alla emanazione della circolare n. 19 del 1° agosto 1987, dovrà essere valutata, nell'ambito dei termini di decadenza dell'azione della finanza e nel rispetto dei programmi e criteri selettivi stabiliti annualmente con decreto ministeriale per i controlli in materia di imposte sui redditi, sulla base delle innovazioni introdotte con la circolare n. 19, nel testo ora modificato.

*
* *

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: GAVA

87A10672

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto disponibile al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente, nel ruolo dei dirigenti amministrativi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1977, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, e in particolare, l'annessa tabella XI - quadro *B*, dirigenti amministrativi;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301 e, in particolare, l'art. 6;

Vista la circolare n. 12531/500.8 emanata il 19 luglio 1984 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica;

Visto il parere n. 1716/1986 espresso dal Consiglio di Stato - sezione I, il 17 ottobre 1986 in ordine agli effetti della valutazione del periodo di applicazione presso grandi imprese dei vincitori dei concorsi speciali e pubblici a primo dirigente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 6 della legge n. 301/84;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1987, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 330, con il quale, a parziale modifica del decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1985, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 50, i posti disponibili al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente amministrativo sono stati determinati nel numero di quattro di cui uno da conferire mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con decorrenza 1° gennaio 1985;

Ritenuto di dover indire il detto concorso;

Considerato che la giurisprudenza, ormai costante, ritiene sostanzialmente diverso il concetto di effettivo servizio da quello di anzianità di carriera o qualifica, pur se retrodatata a tutti gli effetti (cosiddetta anzianità convenzionale o fittizia);

Vista, ancora, la ripetuta circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella parte in cui puntualizza, ai fini della ammissibilità ai concorsi, il contenuto del requisito dell'effettivo servizio;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto disponibile al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi, quadro *B*, tabella XI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72.

Al predetto concorso è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e titoli equipollenti, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1984. Sono ammessi altresì i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1984. Il settore di insegnamento deve attenere alle materie previste per i corsi di giurisprudenza, economia e commercio e scienze politiche. Sono ammessi, ancora, i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e titoli equipollenti, e i liberi professionisti laureati nelle stesse materie e iscritti da almeno cinque anni, alla data predetta, nel relativo albo professionale.

Sono esclusi dal calcolo del servizio effettivo:

a) i periodi trascorsi in carriere inferiori (anche se in parte riconosciuti in quella direttiva);

b) quelli acquisiti per retroattività (anche se a tutti gli effetti) della nomina;

c) quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale indirizzata a: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione V, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) i titoli valutabili di cui al successivo art. 5;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato, alla scadenza del bando, i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni, per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Svolgimento delle prove e valutazione dei titoli

Il concorso consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte e il colloquio si svolgeranno sulle materie e con le finalità e le modalità seguenti.

Una prova, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline attinenti alle attività e servizi cui attende l'amministrazione con particolare riferimento al diritto amministrativo e alla politica economica nel campo dell'agricoltura.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le due prove scritte e sulle seguenti: diritto amministrativo, diritto civile, diritto costituzionale e politica economica comunitaria in materia agricola.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in generale e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo, sia alla qualità dei servizi prestati, che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non s'intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e/o all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

Il vincitore del concorso sarà nominato al posto indicato al precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Egli seguirà nel ruolo organico il vincitore del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo, indetto col decreto ministeriale 8 agosto 1984, citato nelle premesse.

Art. 5.

Elenco dei titoli

La domanda di ammissione al concorso dovrà contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso. I titoli elencati dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 6.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione V - Via XX Settembre, 20, Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti non dipendenti statali, utilmente collocati nella graduatoria del concorso, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione V - Via XX Settembre, 20 - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite medesimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degl affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato dall'unità sanitaria locale di appartenenza ovvero da quella del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato per l'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale, ovvero, quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Il diario delle prove scritte del concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 21 dicembre 1987.*

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1987
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 193

87A10472

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi cinque posti disponibili al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente, nel ruolo dei dirigenti amministrativi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1977, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, e in particolare, l'annessa tabella XI - quadro *B*, dirigenti amministrativi;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301 e, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 372;

Vista la circolare n. 12531/500.8 emanata il 19 luglio 1984 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica;

Visto il parere n. 1716/1986 espresso dal Consiglio di Stato - sezione I, il 17 ottobre 1986 in ordine agli effetti della valutazione del periodo di applicazione presso grandi imprese dei vincitori dei concorsi speciali e pubblici a primo dirigente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 6 della legge n. 301/84;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1986, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 79, con il quale, con effetto dal 17 novembre 1985, il dott. Angelo Laviola, allora primo dirigente, è cessato dalla posizione di fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e, dalla stessa data, è andato ad occupare il primo posto nell'organico della qualifica di appartenenza;

Considerato, pertanto, che nella predetta qualifica di primo dirigente amministrativo erano disponibili al 31 dicembre 1985 cinque posti di cui due di risulta da quella di dirigente superiore ciclo 1985 (collocamento a riposo dott. Michele Rossi e collocamento fuori ruolo dott. Raffaele Mezzacapo) e tre per collocamenti a riposo (dottori: Mario Mancini, Francesco Scorza e Silvestro Salvatore);

Considerato, ancora, che per effetto del surriferito decreto interministeriale 13 febbraio 1986 di rientro in ruolo del dott. Laviola, non è possibile aggiungere alle predette disponibilità la vacanza determinata dal collocamento in posizione di fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri del primo dirigente amministrativo dott.ssa Giuliana Armeni di cui al decreto interministeriale 22 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1986, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 82;

Considerato, altresì, che i detti posti, ai sensi dell'art. 6 della surriferita legge n. 301/84, debbono essere così conferiti, e con decorrenza 1° gennaio 1986: due (40%) mediante concorso speciale, per esami; due (40%) mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e uno (20%) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 (convertito con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341) sull'interpretazione da darsi al citato art. 6 della surriferita legge n. 301/1984;

Considerato che la giurisprudenza, ormai costante, ritiene sostanzialmente diverso il concetto di effettivo servizio da quello di anzianità di carriera o qualifica, pur se retrodatata a tutti gli effetti (cosiddetta anzianità convenzionale o fittizia);

Vista, ancora, la ripetuta circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella parte in cui puntualizza, ai fini dell'ammissibilità ai concorsi, il contenuto del requisito dell'effettivo servizio;

Decreta:

Art. 1.

Posti disponibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento di cinque posti disponibili al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi, quadro *B*, tabella XI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, i seguenti distinti concorsi per:

a) due posti da conferire mediante concorso speciale, per esami;
b) due posti da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
c) un posto da conferire mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Al concorso speciale, per esami, di cui al punto *a)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive del ruolo amministrativo centrale e periferico, appartenenti alle qualifiche settima e superiori con almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva alla data del 31 dicembre 1985, nonché gli impiegati dei ruoli specificati nel decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1984, registro n. 16, foglio n. 219, aventi gli stessi requisiti.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto *b)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente carriera, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva alla data del 31 dicembre 1985, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e titoli equipollenti.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto *c)* è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e titoli equipollenti, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1985. Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1985. Il settore di insegnamento deve attenere alle materie previste per i corsi di giurisprudenza, economia e commercio e scienze politiche. Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e titoli equipollenti, e i liberi professionisti laureati nelle stesse materie e iscritti da almeno cinque anni, alla data predetta, nel relativo albo professionale.

Sono esclusi dal calcolo del servizio effettivo:

a) i periodi trascorsi in carriere inferiori (anche se in parte riconosciuti in quella direttiva);
b) quelli acquisiti per retroattività (anche se a tutti gli effetti) della nomina;
c) quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo, al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni, ed in carta legale per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata a: Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale del personale Divisione V, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esami, o al corso-concorso;
e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato, alla scadenza del bando, i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni, per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso speciale, per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte e di un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convivenza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline attinenti alle attività e servizi cui attende l'amministrazione con particolare riferimento al diritto amministrativo ed alla politica economica nel campo dell'agricoltura.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto amministrativo, diritto civile, diritto costituzionale e politica economica comunitaria in materia agricola.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in generale e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo, sia alla qualità dei servizi prestati, che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non s'intenderà superato se la valutazione complessiva sara inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e/o all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post-laurea od altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di cui sopra avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso le imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo.

Art. 6.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e/o all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

Il vincitore del concorso pubblico sarà nominato al posto indicato al precedente art. 1, lettera *c*), dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Egli seguirà nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo.

Art. 7.

Elenco dei titoli

La domanda per l'ammissione al concorso speciale, per esami, e al corso-concorso dovrà contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti al fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il concorso publico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella loro domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale, o in copia autenticata.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami e quello del concorso pubblico, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, resterà nei loro fascicoli personali e potrà, al pari degli altri fattori di valutazione, avere influenza sull'ulteriore corso della carriera.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Via XX Settembre, 20, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti non dipendenti statali, utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Via XX Settembre, 20, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato dall'unità sanitaria locale di appartenenza, ovvero da quella del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato per l'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale, ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Il diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 21 dicembre 1987.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1987
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 194

87A10473

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi otto posti disponibili al 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente, nel ruolo dei dirigenti amministrativi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1977, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, e in particolare l'annessa tabella XI - quadro *B* - dirigenti amministrativi;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301 e, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la circolare n. 12531/500.8 emanata il 19 luglio 1984 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica;

Visto il parere n. 1716/1986 espresso dal Consiglio di Stato - sezione I, il 17 ottobre 1986 in ordine agli effetti della valutazione del periodo di applicazione presso grandi imprese dei vincitori dei concorsi speciali e pubblici a primo dirigente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 6 della legge n. 301/84;

Considerato, che nella qualifica di primo dirigente amministrativo erano disponibili al 31 dicembre 1986 otto posti di cui cinque di risulta dalla qualifica di dirigente superiore - ciclo 1986 - (collocamento a riposo dottori Ilardi, Tardiola e Gaudino e nomina a dirigenti generali dottori Grimaldi e Cioli); uno per collocamento a riposo (dott. Sisti); uno per nomina a dirigente generale (dott. Pricolo) e uno per cessazione dai ruoli M.A.F. (dott. Cocco);

Considerato, altresì, che i detti posti, ai sensi dell'art. 6 della surriferita legge n. 301/84, debbono essere così conferiti, e con decorrenza 1° gennaio 1987: tre (40%) mediante concorso speciale, per esami; tre (40%) mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e due (20%) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341) sull'interpretazione da darsi al citato art. 6 della surriferita legge n. 301/1984;

Considerato che la giurisprudenza, ormai costante, ritiene sostanzialmente diverso il concetto di effettivo servizio da quello di anzianità di carriera o qualifica, pur se retrodatata a tutti gli effetti (cosiddetta anzianità convenzionale o fittizia);

Vista, ancora, la ripetuta circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella parte in cui puntualizza, ai fini dell'ammissibilità ai concorsi, il contenuto del requisito dell'effettivo servizio;

Decreta:

Art. 1.

Posti disponibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento di otto posti disponibili al 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi, quadro *B*, tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, i seguenti distinti concorsi per:

a) tre posti da conferire mediante concorso speciale, per esami;

b) tre posti da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) due posti da conferire mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Al concorso speciale, per esami, di cui al punto *a)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive del ruolo amministrativo centrale e periferico, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva alla data del 31 dicembre 1986, nonché gli impiegati dei ruoli specificati nel decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1984, registro n. 16, foglio n. 219, aventi gli stessi requisiti.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto *b)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente carriera, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva alla data del 31 dicembre 1986, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e titoli equipollenti.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto *c)* è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e titoli equipollenti, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1986. Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1986. Il settore di insegnamento deve attenere alle materie previste per i corsi di giurisprudenza, economia e commercio e scienze politiche. Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e titoli equipollenti, e i liberi professionisti laureati nelle stesse materie e iscritti da almeno cinque anni, alla data predetta, nel relativo albo professionale.

Sono esclusi dal calcolo del servizio effettivo:

a) i periodi trascorsi in carriere inferiori (anche se in parte riconosciuti in quella direttiva);

b) quelli acquisiti per retroattività (anche se a tutti gli effetti) della nomina;

c) quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo, al quale intendono partecipare, domanda di ammissione,

redatta su carta semplice per i concorsi interni, ed in carta legale per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata a: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione V, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato, alla scadenza del bando, i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni, per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte e di un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sara diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline attinenti alle attività e servizi cui attende l'amministrazione con particolare riferimento al diritto amministrativo ed alla politica economica nel campo dell'agricoltura.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto amministrativo, diritto civile, diritto costituzionale e politica economica comunitaria in materia agricola.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in generale e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo, sia alla qualità dei servizi prestati, che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non s'intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e/o all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post-laurea od altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di cui sopra avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso le imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo.

Art. 6.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e/o all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati al posto indicato al precedente art. 1, lettera *c)*, dal 1° gennaio 1987 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo.

Art. 7.

Elenco dei titoli

La domanda per l'ammissione al concorso speciale, per esami, e al corso-concorso dovrà contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti al fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella loro domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale, o in copia autenticata.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, e quelli del concorso pubblico, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, resterà nei loro fascicoli personali e potrà, al pari degli altri fattori di valutazione, avere influenza sull'ulteriore corso della carriera.

Art. 9.

Documentazione di rito

I concorrenti non dipendenti statali, utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione V - Via XX Settembre, 20, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degl affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato dall'unità sanitaria locale di appartenenza ovvero da quella del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato per l'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale

sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale, ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Il diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami e del concorso pubblico per titoli ed esami, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 21 dicembre 1987.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1987
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 195

87A10474

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 175, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera di concetto dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1986, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 367, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle vacanze di personale, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

È indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai sensi dell'art. 40 della legge n. 574/1980, comma secondo, il 2% dei posti messi a concorso col presente decreto, è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che terminano, senza demerito, la ferma biennale.

Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 958/86 il 5% dei posti messi a concorso è riservato ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate congedate senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità scientifica, classica o degli istituti tecnici femminili, abilitazione magistrale, ragionieri, geometri o altri titoli equipollenti) o di segretario d'azienda, stenodattilografo in lingue estere, contabile d'azienda, addetto alla contabilità di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere, addetto alla segreteria d'azienda, addetto al commercio con l'estero;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;

6) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ovvero vice brigadiere, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte sulla prescritta carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare, a pena di nullità:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso al quale i candidati intendono partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e che non siano redatte in conformità allo schema di domanda allegato. Non si terrà conto altresì delle domande non firmate dal candidato.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Art. 4.

Prove e sede di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, ed un colloquio.

Prove scritte:

1) Elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale.

2) Elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Colloquio:

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni di diritto privato e diritto processuale civile, limitatamene al procedimento istruttorio e al processo di cognizione;

b) nozioni di contabilità di Stato;

c) elementi di economia politica;

d) elementi di statistica.

Sede di esame:

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 febbraio 1988, sarà data comunicazione mediante avviso, della sede, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata nella quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna, pertanto coloro che non abbiano avuto notizia della esclusione dal concorso, disposta con decreto ministeriale motivato, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al primo comma, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano conseguito in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.

Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comuncazione, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla prova orale, i documenti, redatti in conformità alla legge sul bollo, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché altre disposizione di legge in materia.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed avrà immediata efficacia.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente nominati in prova, salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo, e non potranno essere trasferiti o distaccati prima di aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima assegnazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio i candidati assunti in prova dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione XII - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego in regola con le norme sul bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tal requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico in carta legale, rilasciato dell'unità sanitaria locale di appartenenza o da un medico militare o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi della attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili o mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'unità sanitaria locale di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 7). In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1987

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1987
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 253

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello)........................
nato a........ (provincia ....) il ....),
domiciliato in... c.a.p. .... (provincia ....),
via .... n. ....,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché.. (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) e in possesso del diploma di .... conseguito presso .... via ....
città .... in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente... (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione ....
con la qualifica di .... dal ....
ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione ....
con la qualifica di .... dal .... al ....
(precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo...........................
(indicare il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma .... (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il...»; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di ....»; ovvero, «perché riformato» o «rivedibile».

(5). La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

87A10686

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 39

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 39.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 22 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gavardo (Brescia).

87A10731

Concorso ad un posto di coordinatore unità operativa gestione tecnico-patrimoniale presso l'unità sanitaria locale n. 60

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coordinatore unità operativa gestione tecnico-patrimoniale presso l'unità sanitaria locale n. 60.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Vimercate (Milano)

87A10687

Revoca del concorso ad un posto di ingegnere coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 60

È revocato il concorso ad un posto di ingegnere coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 60 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 60 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1986.

87A10658

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 66

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 66, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;

un posto di assistente medico di neurologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi e stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa gestione del personale dell'U.S.L. in Cinisello Balsamo (Milano).

87A10733

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 77

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 77, a:

un posto di farmacista coadiutore;
un posto di assistente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
due posti di assistente medico di pediatria - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavia.

87A10697

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 24

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 18 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Collegno (Torino).

87A10732

Concorso a due posti di operatore professionale collaboratore di vigilanza e ispezione presso l'unità sanitaria locale n. 30

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale collaboratore di vigilanza e ispezione presso l'unità sanitaria locale n. 30.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 18 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Chieri (Torino).

87A10693

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di dirigente dell'igiene pubblica e del territorio presso l'unità sanitaria locale n. 21

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente dell'igiene pubblica e del territorio, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 55 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi - unità operativa del personale dell'U.S.L. in Poppi (Arezzo).

87A10695

REGIONE LIGURIA

Concorso a tre posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 13

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Genova.

87A10696

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

tre posti di operatore tecnico - autista di autoambulanza;
un posto di assistente medico - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 10 novembre 1987 e n. 32 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo dell'U.S.L. in Sulmona (L'Aquila).

87A10690

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/3, a:

cinque posti di operatore professionale di prima categoria - tecnico di laboratorio di analisi;
otto posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 198 del 19 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Andria (Bari).

87A10730

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia - area funzionale di chirurgia (a tempo pieno);
due posti di assistente medico ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina (a tempo pieno);
un posto di assistente medico ospedaliero di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 13 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Rogliano (Cosenza).

87A10694

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

un posto di aiuto di chirurgia;
un posto di aiuto di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 13 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Soverato (Catanzaro).

87A10729

REGIONE SARDEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di farmacista dirigente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 23 agosto 1985 e n. 9 del 30 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nuoro.

87A10691

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di operatore professionale dirigente presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale dirigente presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 24 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Cles (Trento).

87A10698

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - personale infermieristico, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio di Primiero.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - personale infermieristico, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio di Primiero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 17 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Tonadico (Trento).

87A10689

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Genova-Quarto.

87A10692

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 283 del 3 dicembre 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in Padova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100872850) **L. 700**